



Panoramica sulla revisione delle Condizioni generali della Confederazione al 1° gennaio 2024

Data:

1° dicembre 2023

Indice

1.	Introduzione e scopo del documento.....	1
2.	Definizione della retribuzione	2
3.	Uniformazione delle pene convenzionali	2
4.	Rinvio al riveduto articolo 320 del Codice penale.....	3
5.	Nuova regolamentazione concernente la restituzione e la cancellazione dei dati dopo la scadenza del contratto	3
6.	Definizione dell'estensione della responsabilità.....	4
7.	CG per le prestazioni informatiche: responsabilità in caso di violazione dei diritti di protezione	4
8.	CG per le prestazioni informatiche: precisazione riguardante gli obblighi in materia di protezione dei dati.....	5

1. Introduzione e scopo del documento

Su incarico della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA), il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) ha elaborato una revisione delle Condizioni generali (CG) della Confederazione. Le CG rivedute vengono emanate dalla CA con effetto dal 1° gennaio 2024. Nei lavori di revisione si intendeva da un lato precisare determinate disposizioni e uniformare le differenti CG, dall'altro adeguare le CG ai nuovi sviluppi legislativi. Inoltre, sono stati apportati alcuni piccoli adeguamenti redazionali.

Il presente documento fornisce una breve panoramica sulle novità più importanti. Per i dettagli si rinvia alle CG rivedute, alle versioni precedenti e a quelle comparative, tutte pubblicate sulla pagina [Condizioni generali di contratto della Confederazione \(admin.ch\)](https://www.admin.ch).

2. Definizione della retribuzione

La retribuzione viene definita in modo identico in tutte le CG, in modo tale da evitare contraddizioni e incertezze nel caso di rapporti contrattuali misti nei quali si applicano diverse CG.

Di particolare rilievo è il trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che finora è stata definita come parte della retribuzione. Ciò era contrario alla prassi sia nelle operazioni economiche in generale, sia negli appalti pubblici in particolare e comportava anche incertezze nell'adeguamento dell'aliquota dell'IVA. Ora si precisa che l'IVA deve sempre essere indicata separatamente. Pertanto, un adeguamento dell'aliquota dell'IVA non ha alcun effetto sulla retribuzione convenuta nel contratto.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servi- zio	CG per i contratti di ri- cerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'ap- palto nel settore in- formatico e la manu- tenzione di software individuali	CG per le prestazioni in- formatiche
Concerne:	n. 9.2/3	n. 7.2/3	n. 3.2	n. 22.2/3	n. 23.2/3	n. 21.2/3	n. 15.2/3

3. Uniformazione delle pene convenzionali

Finora, nelle diverse CG gli accordi sulle pene convenzionali erano impostati in modo talvolta differente per la stessa fattispecie. Ciò poteva condurre a difficoltà di interpretazione nel caso di applicazione parallela di più CG. Parimenti, non tutte le varianti definivano con sufficiente chiarezza le basi di calcolo e il computo del danno.

Nel quadro della revisione, la formulazione per le stesse fattispecie nelle diverse CG e, laddove opportuno, anche per fattispecie differenti viene uniformata e vengono create basi di calcolo chiare anche per i contratti di lunga durata e i contratti quadro. Inoltre viene specificato ovunque che una pena convenzionale è computata a un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

a) Pena convenzionale in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

Ora viene stabilito esplicitamente che la pena convenzionale è calcolata sulla base della retribuzione totale massima convenuta, cioè comprese le prestazioni opzionali convenute e a prescindere dal fatto che queste siano già state fornite o utilizzate. Nel caso dei contratti di lunga durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Inoltre, riguardo al limite massimo si precisa esplicitamente che, nel caso dei contratti quadro, quest'ultimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Ciò consente di creare una regolamentazione chiara anche per i contratti quadro e quelli di lunga durata.

b) Pena convenzionale in caso di mora

Anche per i casi di mora si precisa che la pena convenzionale è calcolata sulla base della retribuzione totale massima, comprese le prestazioni opzionali, e anche qui è applicabile la regolamentazione summenzionata per i contratti di lunga durata. Contrariamente dalla pena convenzionale in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale, in caso di mora il valore di riferimento per i contratti quadro non è costituito dall'intero contratto quadro, bensì soltanto dal singolo contratto interessato. Lo stesso vale per il limite massimo della pena convenzionale, che si applica soltanto al contratto interessato dalla mora, ma non all'intero contratto quadro.

c) *Pena convenzionale in caso di violazione degli obblighi di tutela del segreto*

Il valore di riferimento per il calcolo della pena convenzionale in caso di violazione degli obblighi di tutela del segreto è concretizzato al pari delle altre pene convenzionali. Come per la pena convenzionale in caso di mora, il valore di riferimento non riguarda un eventuale contratto quadro, bensì soltanto il singolo contratto interessato. Contrariamente dalle altre pene convenzionali, il limite massimo in caso di violazione degli obblighi di tutela del segreto non è fissato in relazione all'importo del contratto, ma sulla base di un importo fisso, che in caso di violazioni ripetute può essere applicato più volte.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	n. 4.7 n. 10.2 n. 13.4	n. 6.7 n. 8.2 n. 12.4	n. 4.3 n. 7.5 n. 8.3	n. 5.7 n. 21.2 n. 23.7	n. 5.7 n. 22.2 n. 24.7	n. 5.7 n. 20.2 n. 22.7	n. 5.7 n. 14.2 n. 16.7

4. Rinvio al riveduto articolo 320 del Codice penale

L'articolo 320 del Codice penale ([RS 311.0](#)), che commina una pena per la violazione del segreto d'ufficio, è stato riveduto con effetto dal 1° gennaio 2023. Ora tale violazione è punibile se commessa non solo dai membri di un'autorità o da funzionari, ma anche dai loro ausiliari, ossia segnatamente da partner contrattuali di committenti pubblici e dai loro collaboratori.

La nuova disposizione costituisce un diritto vincolante e quindi si applica a prescindere dalla sua inclusione nelle CG della Confederazione. Il nuovo rinvio esplicito a questa disposizione integrato nelle CG è stato inserito a scopo meramente informativo all'attenzione dei partner contrattuali della Confederazione.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	n. 13.5	n. 12.5	n. 7.6	n. 23.8	n. 24.8	n. 22.8	n. 16.8

5. Nuova regolamentazione concernente la restituzione e la cancellazione dei dati dopo la scadenza del contratto

La gestione attenta dei dati e la loro protezione costituiscono una tematica importante non soltanto durante l'esecuzione del contratto. Un altro aspetto non meno importante da considerare è il seguente: come vanno gestiti i dati alla scadenza del contratto? Questa domanda è rilevante per la stragrande maggioranza dei contratti e indipendentemente dal fatto che si tratti di dati analogici o digitali. Questo rende necessaria una regolamentazione a livello di CG.

Pertanto, ora tutte le CG prevedono l'obbligo di restituire o di cancellare i dati alla scadenza del contratto. Gli interessi dei mandatari riguardo alla conservazione dei dati e agli eventuali relativi obblighi di custodia previsti dalla legge sono presi in considerazione in modo appropriato.

Viene inoltre anche indicato espressamente che, in un accordo contrattuale concluso ad hoc tra le parti, possono essere previsti diritti di controllo riguardanti la protezione e la sicurezza dei dati a favore dei committenti pubblici.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	n. 14.2/3	n. 13.2/3	n. 7.8/9	n. 24.3/5	n. 25.3/5	n. 23.3/5	n. 17.3/5

6. Definizione dell'estensione della responsabilità

a) CG per i contratti di ricerca

Contrariamente alle altre CG, l'estensione della responsabilità nelle CG per i contratti di ricerca è limitata. Essa è infatti prevista unicamente in caso di intenzione e grave negligenza, il che è giustificabile in considerazione del particolare oggetto della regolamentazione in tali contratti. Nella versione precedente, laddove consentito dalla legge, era tuttavia esclusa la responsabilità per danni patrimoniali e danni conseguenti. Ciò implicava in pratica un'esclusione di tutte le responsabilità non previste dalla legge.

Per disciplinare la questione della responsabilità in maniera adeguata e più equa ed evitare differenze considerevoli tra le varie CG, non giustificabili in considerazione degli oggetti della regolamentazione, l'esclusione di responsabilità per danni patrimoniali e danni conseguenti viene meno. In compenso viene aggiunta l'esclusione di responsabilità per perdita di guadagno, come prevista nelle altre CG.

b) CG per le prestazioni informatiche

Nelle CG per le prestazioni informatiche, l'estensione della responsabilità è ora definita in maniera più sistematica e precisa per evitare eventuali incertezze o interpretazioni divergenti. Viene inoltre precisato che una parte responsabile può appellarsi alla limitazione della responsabilità in caso di negligenza lieve soltanto se ha adempiuto l'obbligo di ridurre i danni.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	-	-	n. 4.6	n. 27.1	n. 29.1	n. 27.1	n. 20.1

7. CG per le prestazioni informatiche: responsabilità in caso di violazione dei diritti di protezione

I diritti e gli obblighi delle parti in caso di violazione dei diritti di protezione vengono definiti con maggiore precisione. Questo consente di risolvere le incertezze esistenti e di tenere adeguatamente conto della realtà economica nel settore dello sviluppo di software, nonché dei legittimi interessi delle parti. Inoltre, ora la limitazione della responsabilità in caso di lieve negligenza, come prevista nelle CG per le prestazioni informatiche in altri ambiti, è esplicitamente esclusa in caso di violazione dei diritti di protezione, soprattutto perché la garanzia di un lavoro conforme ai diritti di protezione è uno dei compiti prin-

cipali del fabbricante e la violazione di questi diritti comporta un potenziale di danno particolarmente elevato.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	-	-	-	n. 26	n. 28	n. 26	n. 19

8. CG per le prestazioni informatiche: precisazione riguardante gli obblighi in materia di protezione dei dati

Per tenere conto della crescente importanza della cibersicurezza è stata precisata la disposizione riguardante gli obblighi delle parti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Ora si specifica che il pertinente obbligo di protezione non concerne soltanto i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto, ma anche i dati messi a disposizione per il corretto adempimento del contratto o creati da una parte contrattuale, nonché in special modo i dati personali o rilevanti per la sicurezza.

	CG per l'acquisto di beni	CG per le commesse di prestazioni di servizio	CG per i contratti di ricerca	CG per l'acquisto e la manutenzione di hardware	CG per l'acquisto e la manutenzione di software standard	CG per i contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali	CG per le prestazioni informatiche
Concerne:	-	-	-	n. 24.1	n. 25.1	n. 23.1	n. 17.1